COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

42.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **GIORGIO FERRARI**

INDICE

PAG.

Missione:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 3

Proposte di legge (Discussione e approvazione):

FIANDROTTI e DIGLIO: Modifiche di norme sulla previdenza per i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali (334);

CRISTOFORI ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (1080);

FERRARI GIORGIO ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (1225) 3

PAG.

FERRARI GIORGIO, *Presidente, Relatore* . . 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

BIANCHI FORTUNATO 7, 8, 25, 26

CONTI PERSINI GIANFRANCO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 3, 7, 14, 18, 24, 25, 27

DANINI FERRUCCIO 5, 24, 25, 26

FERRARI MARTE 5, 7, 8, 14, 18, 19, 24, 25

PALLANTI NOVELLO 6, 8

SAMÀ FRANCESCO 7, 8

Votazione segreta:

FERRARI GIORGIO, *Presidente* 27

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,20.

MARTE FERRARI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Bonalumi è in missione per incarico del suo ufficio.

Discussione delle proposte di legge Fiandrotti e Diglio: Modifiche di norme sulla previdenza per i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali (334); Cristofori ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (1080); Ferrari Giorgio ed altri: Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (1225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti e Diglio: « Modifiche di norme sulla previdenza per i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali »; Cristofori, Bodrato, Bianchi, Bonalumi, Carlotto, Garocchio, Lombardo, Mancini Vincenzo, Patria, Pumilia e Viscardi: « Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti »; Ferrari Giorgio, Bianchi, Cresco, Arisio e Ghinami: « Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti ».

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

La V Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo elaborato dal Comitato ristretto, con una condizione e due osservazioni. Purtroppo, in quella sede le varie questioni sono state discusse sotto la pressione del Ministero del tesoro, che ha riproposto alcune indicazioni che in Commissione erano state portate avanti dal Ministero del lavoro.

Nella mia qualità di relatore, comunque, ho presentato emendamenti in ottemperanza a tale parere, anche se ho espresso le mie perplessità in ordine alla condizione posta.

Mi risulta che il Governo intenda presentare alcuni emendamenti, che sono stati già discussi in Commissione bilancio. Poiché il provvedimento potrebbe essere approvato oggi stesso, invito il Governo a rinunciare a tali emendamenti, essendo intervenuto un accordo con tutte le forze politiche nel senso di varare il testo del Comitato ristretto con i soli emendamenti che ottemperano alle condizioni poste dalla Commissione bilancio.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Concordo sostanzialmente con il relatore, tranne che per il primo ed il secondo comma dell'articolo 3, in relazione al quale l'emendamento del Governo introdurrebbe un differente testo: se nell'ambito della discussione non emergesse l'opportunità di riconsiderare questa parte dell'articolo 3, essendo stato trovato un accordo nell'ambito del Comitato ristretto, il Governo rinuncerebbe agli emendamenti e si rimetterebbe alla Commissione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Pongo in votazione la proposta di adottare come testo quello elaborato dal Comitato ristretto, unificante le proposte di legge nn. 334, 1080 e 1225, da noi precedentemente esaminate in sede referente ed ora assegnateci in sede legislativa.

(*È approvata*).

Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

(*Prestazioni*).

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

Essa inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:

1) indennità *una tantum*;

2) provvidenze straordinarie.

Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b*) e *c*), e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a*) e *d*).

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 21, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del terzo comma di detto articolo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Pensione di vecchiaia*).

La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF – risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

Per il calcolo della media di cui sopra si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui all'articolo 10, primo comma. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo minimo ai sensi del secondo comma dell'articolo 10, il reddito professionale, da considerarsi ai fini della media predetta è pari al decuplo del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge.

La misura della pensione non può essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione

del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine è quello fissato per l'anno in corso.

Se la media dei redditi è superiore a lire 50 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al secondo comma è ridotta allo 0,50 per cento per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni,

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

Coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o, anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui al secondo ed al quinto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, la percentuale di cui al secondo comma del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa e con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, fino al due per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al quinto comma del presente articolo.

È stata avanzata informalmente una richiesta, da parte dell'onorevole Marte Ferrari, per introdurre un'interpretazione della disposizione che stiamo per approvare. Il relatore è perfettamente d'accordo con la richiesta dell'onorevole Marte Ferrari, nel senso che è da intendere che per gli anni in cui vi sia il contributo minimo il reddito da prendere a base per il calcolo della pensione è pari a dieci volte il contributo minimo, anche se il reddito ai fini IRPEF fosse pari a zero.

MARTE FERRARI. Signor presidente, l'articolo 2 ripropone il testo dell'articolo 2 della legge n. 773 del 1982, relativo alla Cassa per i geometri. Questa Cassa ha affermato che, in mancanza di reddito ai fini IRPEF, non concede la pensione agli associati che abbiano effettuato i versamenti nella misura minima. Quando esiste il versamento del contributo minimo, è chiaro che, se il reddito effettivo è pari a zero, il reddito da prendere a base deve essere calcolato moltiplicando per dieci il contributo minimo. Concordo quindi con l'interpretazione fornita dal presidente, nella sua veste di relatore. Del resto, c'è la possibilità di procedere ad adeguamenti del contributo minimo, a seconda delle esigenze di carattere finanziario che si determinino nella gestione delle varie Casse.

FERRUCCIO DANINI. Mi rendo conto delle difficoltà procedurali che potrebbero sorgere, però faccio presente che la questione nasce da un'interpretazione che la Cassa per i geometri dà di un identico testo attualmente in vigore e che non è possibile dedurre dal tenore letterale della disposizione. Mi pongo l'interrogativo se, in questa situazione, non sia opportuna un'interpretazione autentica attraverso un emendamento che possa essere presentato anche in futuro, quando esamineremo la riforma delle altre Casse. Infatti, questo articolo è uguale a quello contenuto nella legge sui geometri, che la Cassa ha interpretato nel modo che ho detto. Quindi, dovremo anche rivedere la legge sulla Cassa per i geometri.

MARTE FERRARI. Non ritengo che un emendamento così formulato debba essere trasmesso alla Commissione bilancio, perché non comporta una maggiore spesa.

PRESIDENTE. Onorevole Ferrari, dobbiamo stare attenti a non legarci con le nostre stesse mani: se riteniamo giusta l'interpretazione che abbiamo dato, non

dobbiamo proporre emendamenti, perché convalideremmo la necessità dell'intervento della Commissione bilancio. Ritengo che il testo letterale non faccia sorgere dubbi (se per ogni legge dovessimo guardare alle interpretazioni di essa che vengono date e modificata di conseguenza, avvieremmo un *iter* estremamente difficoltoso) e che l'interpretazione autentica emersa da questa discussione dovrebbe essere più che sufficiente. Ad ogni modo, in sede di revisione delle norme sulla Cassa per i geometri, potremo modificare eventualmente anche il testo legislativo.

NOVELLO PALLANTI. Non so quale possa essere la strada migliore, perché le dichiarazioni rese dal presidente hanno una loro logica e non dovrebbero prestarsi ad equivoci; tuttavia, il fatto che in casi analoghi l'equivoco sussista potrebbe indurci ad una riflessione sul modo di procedere. Chiedo, in primo luogo, se possa essere sufficiente la discussione che stiamo svolgendo per fugare ogni dubbio e, in secondo luogo, se non si possa eventualmente presentare un ordine del giorno.

Il presidente ha precisato che, quando si è pagato il contributo minimo, ai fini del calcolo della pensione il contributo va moltiplicato per dieci volte, evincendo questa norma dall'articolo 10, che prevede un contributo minimo di 1 milione 800 mila lire. Ma il fatto è che in tale articolo si dice che in ogni caso è dovuto un contributo minimo di 1 milione 800 mila lire. Allora, il reddito denunciato potrebbe anche essere di 1 milione 700 mila, ma si dovrebbe pagare comunque 1 milione 800 mila lire. Quindi, il reddito da prendere in considerazione ai fini del calcolo della pensione sarebbe di 1 milione 700 mila moltiplicato per dieci. Vorrei avere un chiarimento in proposito, perché una cosa è che vi sia un reddito, ma inferiore a 1 milione 800 mila, per cui viene preso a base il reddito effettivo, altra cosa quando il reddito esiste, ma si paga 1 milione 800 mila.

PRESIDENTE. Non bisogna confondere la contribuzione assunta a base per le prestazioni e il reddito da prendere in considerazione: per la contribuzione si tratta del 10 per cento con un minimo, in ogni caso, di 1 milione 800 mila lire su un reddito che va da zero a 18 milioni; per il calcolo della pensione, in base al terzo comma dell'articolo 2, si moltiplica per dieci il contributo minimo di 1 milione 800 mila con un reddito che va da zero a 17 milioni 999 mila 999 lire. Non vi può essere una interpretazione diversa. Ad ogni modo, espliciteremo questa interpretazione in sede di revisione della legge sulla Cassa per i geometri.

Infine, a mio parere un ordine del giorno non servirebbe, perché si tratta di interpretare una legge.

Pongo in votazione l'articolo 2.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(*Pensione di anzianità*).

La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

La pensione è determinata con applicazione dei commi dal secondo al quinto dell'articolo 2.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

« La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con la iscrizione a qualsiasi altro albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente ».

3. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma secondo, la

pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica la incompatibilità ».

3. 2.

Invito il Governo a ritirare gli emendamenti, in relazione a quanto ho detto all'inizio della seduta.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Con il primo emendamento si subordina l'erogazione della pensione alla cancellazione dall'albo. Il presidente ha detto che ciò è in contrasto con le considerazioni portate avanti dai commissari, perché, anche dopo l'età pensionabile, si può continuare ad essere iscritti all'albo e lavorare...

FORTUNATO BIANCHI. Non sono di questo parere, perché evidentemente, secondo i princìpi, la pensione di anzianità non è cumulabile con altri redditi sia da lavoro dipendente sia da lavoro autonomo, ed è un criterio adottato come base in tutta la legislazione pensionistica. Siamo in materia di pensione di anzianità, perciò, fintantoché il soggetto continua ad essere iscritto all'albo, deve proseguire nella contribuzione fino ad acquisire il requisito di vecchiaia. Nel caso in cui questo non fosse acquisibile, in seguito ad uno stato di inabilità, cadrebbe anche la pensione di anzianità. Questa, però, corrisponde ad un pensionamento anticipato. Ecco perché ritengo che questo emendamento si richiami a tutto il quadro generale della normativa previdenziale.

FRANCESCO SAMÀ. Ritengo che l'emendamento del Governo sia accoglibile, poiché la pensione di anzianità non può essere cumulabile con alcun altro reddito. Ad esempio, nel quadro della riforma dell'INPS il lavoratore che la percepisca deve rinunciare a svolgere qualsivoglia altra attività.

Se, dunque, non venisse emendato l'articolo 3, un professionista potrebbe benissimo percepire la pensione di anzianità pur continuando a svolgere ogni altra attività. In tale modo si determinerebbe una notevole sperequazione, a danno di altre categorie di lavoratori.

PRESIDENTE. Questo problema è stato sollevato dal tesoro nel corso delle riunioni del Comitato pareri della V Commissione ed in quella stessa sede è stato lungamente dibattuto.

Direi che si tratta non già di un errore bensì di una scelta diversa, anche in relazione alla specificità delle singole Casse professionali.

Voglio, inoltre, fugare un dubbio che si riferisce all'aspetto quantitativo del problema. Non va dimenticato, infatti, che i professionisti di età inferiore ai 65 anni, i quali abbiano compiuto 35 anni di anzianità contributiva, sono in numero assai ridotto (basti pensare che il periodo di professionalizzazione va sempre più allungandosi nel nostro paese). A ciò si aggiunga il fatto che la continuazione della attività professionale oltre il limite minimo per il percepimento della pensione di anzianità produce un arricchimento accessorio delle Casse professionali. Del resto, quale professionista che consegua la pensione di anzianità a 64 anni, sei mesi ed un giorno non è in grado di svolgere un qualche lavoro « nero » ?

MARTE FERRARI. Ma per quanto riguarda i geometri, è stato già fissato il principio dell'incompatibilità !

Bisognerebbe, dunque, eliminare il riferimento all'età, specificando, invece, che, quando un lavoratore abbia raggiunto il trentacinquesimo anno di contribuzione, può percepire la pensione di anzianità.

È necessario riflettere molto bene su questo aspetto del problema.

FORTUNATO BIANCHI. Signor presidente, sono consapevole che l'istituto può avere una regolamentazione difforme in sede di riforma generale del sistema pensionistico, ma proprio per esigenza logica, poiché le varie previdenze prevedono oggi la condizione della cessazione di ogni rapporto di lavoro dipendente o di attività

autonome, sono dell'avviso che, fino a quando non si adotterà un criterio diverso per tutte le gestioni pensionistiche, dovremmo recepire gli emendamenti 3. 1 e 3. 2 del Governo.

FRANCESCO SAMÀ. Signor presidente, nella discussione generale che si sta svolgendo nella Commissione speciale per la riforma del sistema pensionistico stanno emergendo delle proposte secondo cui le pensioni di anzianità potrebbero essere cumulabili con il trattamento minimo attuale. Per questa ragione, potremmo presentare un emendamento tale da consentire appunto il cumulo nel limite del minimo.

PRESIDENTE. L'intendimento della Commissione è di approvare il provvedimento nella giornata odierna, il che non sarebbe consentito qualora fosse presentato l'emendamento suggerito dall'onorevole Samà, poiché occorrerebbe acquisire un nuovo parere della Commissione bilancio.

In qualità di relatore, esprimo parere contrario sugli emendamenti del Governo, perché non recepiscono la specificità della professione di dottore commercialista. All'insegnante che va in pensione non è vietato svolgere attività professionale e questa possibilità dovrebbe essere lasciata in un settore in cui lo Stato non sopporta oneri per le pensioni che vengono erogate.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, un attento esame del merito porta a concludere che sarebbe un grave errore approvare l'articolo nel testo attuale. Lei ha affermato infatti che i titolari di pensione di anzianità, che continueranno a svolgere attività professionale, continueranno a pagare i contributi. In tale ipotesi, però, avremmo dovuto stabilire la maturazione della pensione di anzianità dopo aver effettuato versamenti contributivi per 35 anni, mentre si intende stabilire che la pensione di anzianità matura a 65 anni. I contributi, del resto, si pagano sulla base del reddito professionale. Occorrerebbe modificare anche l'articolo 10, nell'ipotesi che è stata prospettata, perché il combinato disposto degli articoli 2 e 10 potrebbe autorizzare una interpretazione secondo la quale si potrebbe scendere al di sotto del minimo previsto.

MARTE FERRARI. Quando un professionista diventa titolare di pensione di anzianità, non ha reddito professionale!

PRESIDENTE. Se il professionista continua a svolgere la sua attività, ha ancora un reddito professionale...

NOVELLO PALLANTI. Mi sembrerebbe strano un articolo che stabilisse che la pensione di anzianità viene erogata dopo 35 anni di versamenti contributivi, libera da ogni vincolo, mentre la pensione di vecchiaia viene erogata a 65 anni. Ciò ha un senso perché ci può essere anche chi a 65 anni non ha maturato i 35 anni di versamenti contributivi. Questo termine viene notevolmente « addolcito » dalla norma secondo cui dopo 35 anni di versamenti contributivi la pensione viene erogata a prescindere dall'età. Ora, nel sistema obbligatorio, se un titolare di pensione di vecchiaia continua a lavorare, paga i contributi.

PRESIDENTE. Ciò avviene se continua ad esservi reddito professionale. Non mi sembra che sia stabilito il contrario, in nessuna norma.

NOVELLO PALLANTI. La situazione è svantaggiata rispetto ad altri lavoratori: si ha il caso di un professionista che paga i contributi sul reddito professionale dopo 35 anni di versamenti contributivi, ma non paga certamente un contributo maggiore.

PRESIDENTE. Si continua a pagare il contributo previsto ordinariamente...

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, propongo di accantonare l'articolo 3.

PRESIDENTE. L'onorevole Pallanti propone di accantonare l'articolo 3. Se

non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché agli articoli dal 4 al 15 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 4.

(*Pensione di inabilità*).

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione.

Per la determinazione della misura della pensione, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo complessivo di 35, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 24 milioni annui rivalutabili ai sensi dell'articolo 16; si considera a tale fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma precedente, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.

La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

(*È approvato*).

ART. 5.

(*Pensione di invalidità*).

La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera *b*).

Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione dell'articolo 4, secondo comma, fermo il minimo di cui al quarto comma dell'articolo 2.

La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 2 e 3, in sostituzione della pensione di invalidità.

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità*).

Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino a quando tale regolamento non sarà approvato valgono le modalità in uso precedentemente.

In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5 per cento della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece preporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma la pensione, nell'entità stabilita dall'articolo 2, verrà liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Pensioni di reversibilità ed indirette*).

Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, secondo e ultimo comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma precedente. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al primo comma, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa in conformità al dettato dell'articolo 4, comma primo, lettera *b*). Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, fermo il minimo di cui al quarto comma dell'articolo 2, e spetta nelle percentuali di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*).

Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

Le quote delle pensioni di reversibilità e indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali degli assegni familiari.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Pagamento delle pensioni*).

Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre.

La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.

Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Erogazioni a titolo assistenziale*).

I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'articolo 11 e dei loro familiari.

Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione sulla base di criteri di massima determinati dal comitato dei delegati.

Il trattamento di assistenza può essere effettuato anche mediante l'erogazione di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati ed ai loro familiari e superstiti con le modalità stabilite dal Comitato dei delegati su proposta del consiglio di amministrazione.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Contributo soggettivo*).

Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) sul reddito sino a lire 50 milioni: dieci per cento;

b) sul reddito eccedente lire 50 milioni: tre per cento.

È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.

Il contributo previsto al primo comma è dovuto, fino al compimento dei cinque anni di cui al penultimo comma dell'articolo 2, anche dai pensionati che godano di pensioni a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal secondo comma.

Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni di età, il contributo di cui ai commi primo e secondo del presente articolo è ridotto alla metà per il primo anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

(*È approvato*).

ART. 11.

(*Contributo integrativo*).

A partire dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto all'albo dei dottori commercialisti. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari dell'associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, sono tenuti a versare annualmente, per il titolo di cui al primo comma, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, dovuto per l'anno stesso.

Salvo quanto disposto dall'articolo 13, secondo comma, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

La maggiorazione di cui al primo comma non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA.

(*È approvato*).

ART. 12.

(*Reddito professionale*).

Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Variabilità dei contributi*).

La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettere *a*) e *b*) e il contributo minimo, di cui al secondo comma dello stesso articolo, possono essere variati ogni quattro anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere rispettivamente il 15 per cento ed il 4,5 per cento.

La percentuale di cui all'articolo 11 può essere variata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonché di eventuali adeguate proiezioni previsionali.

Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle entrate annue complessive non è sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzio-

namento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a tre volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superano del 10 per cento le uscite comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a cinque annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Soppressione dei contributi*).

Con la stessa decorrenza indicata al primo comma dell'articolo 11, cessa l'obbligo di versamento dei contributi previsti dall'articolo 17, lettere *b*) e *c*), della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

I contributi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 410, possono essere ridotti o soppressi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in relazione all'andamento finanziario della Cassa e comunque entro il 31 dicembre 1994. Sempreché non sia intervenuta una riforma generale sulla materia, la riduzione o soppressione graverà sulla quota di essi che spetta alla Cassa.

L'aggio riconosciuto ai rivenditori di valori bollati e alle loro federazioni sotto forma di scarto sul prezzo facciale delle marche di cui alla citata legge 12 marzo 1968, n. 410, non ha carattere di provvigione.

(*È approvato*).

ART. 15.

(*Rivalutazione dei redditi*).

La entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7 e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'articolo 16.

A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

Ai fini della rivalutazione si considera l'aumento fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

(*Rivalutazione delle pensioni e dei contributi*).

Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo dal primo gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

Ai fini previsti dal precedente comma, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

Le misure dei trattamenti minimi, delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche

alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa.

La variazione si intende approvata come proposta se non intervenga diniego entro due mesi dalla richiesta.

Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al quinto comma dell'articolo 2, al secondo comma dell'articolo 4 e al primo comma dell'articolo 10 e il contributo minimo di cui al secondo comma del medesimo articolo, arrotondando i relativi importi del successivo multiplo di lire 100.000 per il primo e secondo, e di lire 10.000 per il terzo.

In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi precedenti, la variazione percentuale verrà determinata prendendo per base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra il diciottesimo e settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

In qualità di relatore presento, in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Al quarto comma, dopo le parole: « e della previdenza sociale », *aggiungere le seguenti*: « di concerto con il ministro del tesoro, ».

16. 1.

Chiarisco di aver presentato questo emendamento solo per ottemperare al parere della Commissione bilancio. Infatti, in sede di Comitato pareri, mi sono pronunciato in senso contrario, ritenendo che fosse meno burocratico riferirsi al solo ministro del lavoro.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole.

MARTE FERRARI. Anch'io ritengo che la condizione posta dalla Commissione bilancio non sia accettabile, non riguardando problemi di spesa, né altri interventi a carico dello Stato, ma vi aderisco per non ritardare l'approvazione del provvedimento e per la posizione favorevole assunta dal Governo sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 16. 1, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli da 17 a 21 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 17.

(*Comunicazioni obbligatorie alla Cassa — Sanzioni*).

Tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonché quelle relative allo stato di famiglia.

Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all'articolo 11, secondo comma.

In caso di morte, la denuncia dell'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai supersti-

ti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi precedenti comporta la sanzione nel primo caso pari al dieci per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al cinquanta per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al cento per cento del contributo evaso.

Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al primo comma.

Trascorso il termine fissato dal comma precedente, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF o dell'IVA.

L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra costituiscono se ripetuti infrazione disciplinare.

Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere fatta la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 18 e 25 della presente legge.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni di tutti i dottori commercialisti compresi i pensionati.

(*È approvato*).

ART. 18.

(*Pagamento dei contributi*).

I contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli ai sensi del sesto comma del presente articolo.

Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

Il ritardo nei pagamenti di cui al precedente comma comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.

La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

Ai fini della riscossione la Cassa può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di ammi-

nistrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il termine per il ricorso contro i ruoli previsto dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è elevato da trenta a sessanta giorni.

(*È approvato*).

ART. 19.

(*Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni*).

La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato della dichiarazione di cui all'articolo 17.

Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della Cassa.

(*È approvato*).

ART. 20.

(*Controllo delle comunicazioni*).

La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di 90 giorni viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

(*È approvato*).

ART. 21.

(*Restituzione dei contributi*).

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 10 maggiorati degli interessi legali dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi versamenti nonché di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'articolo 27 moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali da quest'ultima data.

Il rimborso di cui al precedente comma spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 7 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni questo è integrato a tale importo.

In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del primo comma può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata in base alle tabelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reiscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del dieci per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo 30 anni o 25 anni di contribuzione senza aver ragioni di età e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del primo comma o che avendolo richiesto abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del quinto comma conseguono il diritto a pensione al raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo o del settantesimo anno di età. In caso di loro premorienza gli eredi

hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'articolo 7.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 22.

(*Iscrizione alla Cassa*).

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti icritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità. L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria anche per prosecuzione volontaria o beneficiari di altra pensione, in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'albo professionale. L'iscrizione alla Cassa si intende effettuata a tutti gli effetti, contributivi e previdenziali con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui avviene.

Coloro che sono tenuti all'iscrizione alla Cassa devono presentare domanda alla Cassa stessa entro sei mesi dalla data di inizio dell'esercizio della professione. In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene d'ufficio, con comunicazione all'interessato, e l'iscritto è tenuto a versare oltre ai contributi dovuti, rivalutati in base alle tabelle di cui al secondo comma dell'articolo 15, una penalità pari al quarto dell'importo non rivalutato dei contributi dovuti per l'intero periodo di ritardo.

L'accertamento della sussistenza del requisito dell'esercizio della professione avviene sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato dei delegati ed è effettuato dalla Cassa periodicamente e comunque prima dell'erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali.

Non comportano la perdita dell'anzianità di iscrizione i periodi di inattività professionale, purché sia mantenuta l'iscrizione all'albo, dovuti a:

a) inabilità, debitamente provata, per malattia o altre cause;

b) permanenza all'estero per motivi di studio;

c) esercizio delle funzioni di ministro, di membro del Parlamento, nazionale o europeo, di consigliere regionale, di presidente della provincia o di sindaco di comune capoluogo di provincia o con più di 50.000 abitanti.

Durante i periodi di inattività professionale di cui al comma precedente sono comunque dovuti dagli iscritti i contributi previsti dagli articoli 10 e 11. Essi possono supplire alle deficienze di reddito professionale rispetto a quello massimo conseguito nel quinquennio anteriore al periodo di inattività, rivalutato a norma dell'articolo 15, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato a un volume di affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Ai fini del calcolo della pensione il reddito professionale annuo sarà assunto nella misura presa a base per la contribuzione.

Agli effetti del presente articolo, l'iscrizione nell'elenco speciale prevista dall'ultimo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, equivale all'iscrizione nell'albo professionale.

In qualità di relatore presento, in conformità al parere espresso dalla Commissione bilancio, il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: « anche per prosecuzione volontaria ».

22. 1.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere il secondo periodo.

22. 2.

Sopprimere l'ultimo comma.

22. 3.

Ho presentato l'emendamento soppressivo delle parole: « anche per prosecuzione volontaria », perché si tratta di una condizione posta dalla Commissione bilancio. In base al primo comma, l'iscrizione alla Cassa è facoltativa quando vi sia un rapporto di lavoro che preveda l'iscrizione ad un'altra previdenza obbligatoria anche per prosecuzione volontaria. In sede referente abbiamo ritenuto di lasciare l'inciso: « anche per prosecuzione volontaria » proprio per il caso atipico degli insegnanti. Infatti, può accadere che un insegnante, dopo trent'anni di lavoro dipendente pubblico, al quale manchino due anni per andare in pensione, prosegua con la volontaria, invece di iscriversi ad un'altra Cassa, dalla quale non avrebbe alcun beneficio.

Il secondo periodo del primo comma, che il Governo propone di sopprimere, per cui l'iscrizione alla Cassa sarebbe in ogni caso obbligatoria, è stato oggetto di lunghe discussioni nel Comitato pareri della Commissione bilancio. Di fronte ad un atteggiamento del Comitato favorevole a mantenere integralmente il testo, su insistenza del tesoro si è trovata la soluzione di sopprimere solo le parole: « anche per prosecuzione volontaria ». Pertanto, invito il Governo a ritirare l'emendamento 22. 2; diversamente, esprimerei parere contrario.

Non capisco infine perché il Governo voglia sopprimere l'ultimo comma, per cui lo invito a ritirare l'emendamento 22. 3.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Aderisco all'invito del relatore, per cui ritiro gli emendamenti 22. 2 e 22. 3. Esprimo altresì parere favorevole all'emendamento 22. 1.

MARTE FERRARI. Non riesco a comprendere la condizione posta dalla Commissione bilancio. L'iscrizione è facoltativa per i dottori commercialisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria: allora si può essere iscritti all'INPS e svolgere anche attività professionale...

PRESIDENTE. No, ciò non è permesso. In base al primo periodo, l'iscrizione è obbligatoria per tutti, mentre, in base al secondo, l'iscrizione è facoltativa per coloro che godono di un altro tipo di previdenza obbligatoria. Ciò riguarda solo i dipendenti privati. Infatti, il dipendente pubblico non può svolgere un'altra attività professionale, perché ciò è vietato dall'ordinamento. Nel settore pubblico solo gli insegnanti possono avere una doppia posizione: infatti, possono essere contemporaneamente anche professionisti. Il Comitato ristretto ha ritenuto di adottare questo testo, in quanto può accadere che vi sia chi abbia svolto l'attività di insegnante fino, ad esempio, a 63 anni, cessi poi dall'impiego e decida per la prosecuzione volontaria. In questo caso, poiché è marginale che questo insegnante inizi l'attività di professionista a 63 anni, non è obbligatoria l'iscrizione alla Cassa, poiché non si raggiungerebbe il minimo per la Cassa di previdenza.

MARTE FERRARI. Ci si iscrive alla Cassa per svolgere il proprio lavoro!

PRESIDENTE. Il rappresentante del tesoro, in un primo momento, ha proposto l'iscrizione obbligatoria in ogni caso, con una modifica anche della disciplina attuale, ma, dopo rimeditazione, non ha insistito. Quindi, se si è iscritti ad un'altra Cassa in via obbligatoria, non si è obbligati ad iscriversi a quella dei commercialisti.

MARTE FERRARI. È assurdo sopprimere le parole: « anche per prosecuzione volontaria » (spero che il Senato le ripristini), perché questo è un punto di diritto fondamentale nella previdenza obbligatoria, quando si accetta il principio che chi è dipendente a pieno diritto possa svolgere anche attività professionale. Chi, invece, per motivi diversi (di salute o di famiglia, ad esempio) effettui versamenti volontari per acquisire il diritto alla pensione dovrebbe essere privato del diritto all'iscrizione alla cassa? Sarebbe un'ingiustizia!

Sono contrario, pertanto, all'emendamento 22. 1, presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 22. 1, accettato dal rappresentante del Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 22, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli dal 23 al 32 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 23.

(*Esercizio finanziario — Bilanci — Verifiche tecniche*).

L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati entro il mese di novembre il primo ed entro il mese di giugno il secondo.

Il consiglio di amministrazione è tenuto a consegnare al collegio sindacale il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza del Comitato dei delegati.

Alla fine di ogni quadriennio il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 13.

Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancor prima della scadenza del quadriennio.

(*È approvato*).

ART. 24.

(*Fondi per la previdenza e l'assistenza*).

Presso la Cassa sono istituiti due fondi:

a) il fondo per la previdenza;

b) il fondo per l'assistenza.

Ogni anno dall'importo complessivo delle entrate della Cassa sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'ente e le somme residue sono assegnate:

a) per il cinque per mille del loro ammontare al fondo per l'assistenza;

b) per il resto, al fondo per la previdenza.

Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dal primo e secondo comma dell'articolo 21.

Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 9 e per l'integrazione prevista a favore dei familiari superstiti ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'articolo 45 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

L'ammontare dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che all'entrata in vigore della presente legge risulta accantonato in bilancio, è trasferito nella misura dell'1 per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

(*È approvato*).

ART. 25.

(*Comunicazioni per gli anni 1974 e successivi*).

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:

a) data di inizio dell'attività professionale;

b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;

c) per ciascun anno dal 1974 in poi:

1) reddito professionale dichiarato, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

2) volume di affari dichiarato agli effetti IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attività associata.

(*È approvato*).

ART. 26.

(*Riduzione dell'anzianità di iscrizione*).

Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, primo comma, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1987, l'anzianità venticinquennale di cui all'articolo 2, comma primo, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del settantesimo anno di età ed il 1987.

Per gli iscritti ai quali è applicabile l'articolo 5, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianità trentennale di cui all'articolo 2, comma primo, è ridotta a quella ivi prevista.

La riduzione è applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che questi possano vantare, dopo il compimento dell'età pensionabile, una anzianità effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni nel caso previsto dal primo comma e di almeno venti anni nel caso previsto dal secondo comma.

La pensione è commisurata all'anzianità effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.

Per coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità previsto dall'articolo 4, primo comma, lettera *b*), è ridotto a cinque anni e la pensione può essere concessa qualunque sia stata l'età al momento di iscrizione alla Cassa.

Le iscrizioni avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge si intendono effettuate, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, dal 1° gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

(*È approvato*).

ART. 27.

(*Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio*).

Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo l'entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base del calcolo, per ciascuno degli anni compresi nei quindici anteriori all'entrata in vigore della legge, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 29, assumendo come reddito an-

nuo professionale agli effetti della media di cui al secondo comma dell'articolo 2, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale rivalutato ai sensi del precedente articolo 15 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 28.

(*Pensioni in corso*).

I titolari di pensioni di ogni tipo liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle facoltà previste dall'articolo 30, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla presente legge ad eccezione del contributo integrativo di cui all'articolo 11, e continuano a fruire del trattamento in atto all'entrata in vigore della legge stessa rivalutabile ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 29.

(*Contribuzione integrativa per il periodo pregresso*).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facoltà di procedere a versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 27, per un numero continuativo di anni non superiore agli anni intercorrenti fra il 1974, incluso, e l'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

La somma del contributo convenzionale e della integrazione non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 16 fino all'entrata in vigore della presente legge.

L'integrazione può essere rateizzata, a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino a un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica l'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

Ai fini del secondo comma dell'articolo 2 il reddito annuo professionale sarà pari al decuplo del contributo come sopra integrato per ciascun anno.

Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto all'entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli agli iscritti.

(*È approvato*).

ART. 30.

(*Riliquidazione delle pensioni*).

I titolari di pensioni di ogni tipo erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purché entro lo stesso termine effettuino il versamento dei contributi integrativi rispetto al contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 27.

L'integrazione contributiva è ammessa per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza del pensionamento. La contribuzione complessiva non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi del precedente articolo 16 fino all'anno dell'entrata in vigore della presente legge.

Per i titolari di pensioni di reversibilità o indirette che intendono esercitare la facoltà di cui al primo comma, l'integrazione contributiva è dovuta nella stessa percentuale secondo la quale spetta la pensione ai sensi dell'articolo 7. In tali casi, i versamenti integrativi possono essere effettuati per gli anni dal 1974 incluso fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione diretta di reversibilità, e a quello anteriore all'anno del decesso dell'iscritto per le pensioni indirette.

La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'atto del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal secondo comma dell'articolo 2, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dagli articoli 27 e 29.

Ai pensionati che abbiano esercitato il diritto di cui al primo comma si applica il terzo comma dell'articolo 10. In tal caso, se hanno continuato l'esercizio della professione dopo il pensionamento, può essere loro applicato il penultimo comma dell'articolo 2, purché facciano domanda e versino per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente all'entrata in vigore della legge i contributi integrativi di cui ai commi precedenti, restando assoggettati per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.

Le pensioni indirette e di reversibilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui al primo comma, lettere *a*) e *b*), dell'articolo 7.

(*È approvato*).

ART. 31.

(*Pensionati di altra Cassa di previdenza*).

La riliquidazione e la maggiorazione della pensione previste nei commi da uno a cinque dell'articolo 30 non possono essere richieste da coloro che fruiscono anche del trattamento pensionistico di altra Cassa di previdenza relativa a libere professioni.

(*È approvato*).

ART. 32.

(*Iscritti in più albi professionali*).

L'iscritto alla Cassa, iscritto o che si iscriva anche in albi relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Casse di previdenza delle professioni nel cui albo è iscritto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o dalla nuova iscrizione.

Sono salvi i diritti acquisiti da coloro che all'entrata in vigore della legge hanno già maturato il diritto a pensione nei confronti della Cassa.

La mancata opzione di cui al primo comma comporta la cancellazione d'ufficio dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti e la restituzione dei contributi a norma del primo comma dell'articolo 21.

Il reddito professionale denunciato ai fini dell'IRPEF si considera comunque interamente conseguito nell'ambito della professione nella cui Cassa il dottore commercialista permane iscritto.

In deroga alle norme di qualsiasi Cassa di previdenza relativa a libere professioni, ogni contribuzione soggettiva ed oggettiva è dovuta esclusivamente alla Cassa per cui il professionista ha optato e nella misura stabilita dalle norme relative alla Cassa stessa.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 33.

(*Indennità, compensi e rimborsi spese*).

L'articolo 15 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è sostituito dal seguente:

« Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti il consiglio di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva, sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata dal Comitato dei delegati ».

In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: « dal Comitato dei delegati » *con le seguenti*: « con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro ».

33. 1.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento, identico a quello del relatore:

Al secondo comma, sostituire le parole: « dal Comitato dei delegati » *con le seguenti*: « con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro ».

33. 2.

Entrambi gli emendamenti sono stati presentati in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Pongo in votazione gli identici emendamenti del relatore e del Governo.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione l'articolo 33, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 34.

(*Delega di poteri*).

All'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il consiglio di amministrazione può delegare in tutto o in parte al presidente nonché alla giunta esecutiva le funzioni di propria competenza di cui alle lettere *d*) ed *e*) del primo comma del presente articolo ».

All'articolo 11 della stessa legge è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g*) adempie alle funzioni eventualmente ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, assumendo le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti ».

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 100, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa o altrove, purché in Italia, su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del collegio sindacale per le materie di propria competenza ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 34-*bis*.

(*Direttore generale*).

A capo di tutti gli uffici della Cassa è preposto un direttore generale il quale:

a) coordina il funzionamento degli uffici;

b) sovraintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;

c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

Il direttore generale partecipa alle sedute del Comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.

Le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

34-*bis*. 1.

In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento:

Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: « Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i dirigenti degli enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70 ».

34-*bis*. 2.

Quest'ultimo emendamento è stato da me presentato in ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Chiedo al rappresentante del Governo se intenda mantenere l'emendamento soppressivo del terzo comma.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo ritiro.

MARTE FERRARI. Desidero dichiarare che voterò contro l'emendamento del relatore.

La Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti è un organismo autonomo, che ha un proprio regolamento interno ed una propria articolazione funzionale che le permette, al massimo, di trattare con le organizzazioni sindacali nel quadro dei rapporti di lavoro dei dipendenti iscritti alle Casse di previdenza ed assistenza professionali o ad enti similari.

Trovo strano, pertanto, che da parte della V Commissione sia stato posto un problema che non ha alcuna attinenza all'oggetto di questo provvedimento.

FORTUNATO BIANCHI. Dichiaro che il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore dell'emendamento presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 34-*bis*. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 34-*bis*, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'ultimo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 35.

(*Disposizione finale*).

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili.

La presente legge entra in vigore il primo gennaio successivo all'anno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Riprendiamo in esame l'articolo 3, in precedenza accantonato.

Come relatore confermo il mio parere contrario sugli emendamenti presentati.

MARTE FERRARI. Dichiaro di essere favorevole agli emendamenti presentati, per le ragioni che ho già esposto.

Concordo con il presidente circa la anomalia della situazione: mentre si discute molto sulla situazione debitoria di certe gestioni previdenziali, nel caso in esame si parla di trentacinque anni di contribuzione. Ritengo in conclusione che i due emendamenti presentati dal Governo non possano non essere accolti.

FERRUCCIO DANINI. Signor presidente, il gruppo comunista è favorevole agli emendamenti del Governo, anche se li considera incompleti. La materia, a nostro avviso, dovrebbe essere regolata nell'ambito della disciplina generale. Possiamo prevedere che il trattamento minimo di anzianità sia cumulabile con l'attività di

lavoro sulla scorta degli elementi di discussione che si stanno delineando nel riordino di carattere generale. In vista dell'istituzione di una Cassa unica, l'approvazione degli emendamenti del Governo costituisce indubbiamente un elemento di carattere restrittivo rispetto alla disciplina che sta maturando sul piano generale.

Ci troviamo in una situazione imbarazzante, poiché l'attuale formulazione dell'articolo 3 non è soddisfacente, ma l'intervento del Governo esclude qualsiasi forma di cumulabilità. Occorre considerare, infatti, che un provvedimento di carattere più generale potrà prevedere forme di cumulabilità e quindi occorrerà seguire attentamente sia l'*iter* di tale provvedimento, sia l'*iter* di quello che stiamo per approvare, riconoscendo fin d'ora che quest'ultimo è restrittivo e che, conseguentemente, nell'ambito del provvedimento generale potranno essere prese in considerazione proposte più adeguate.

È chiaro che un provvedimento così restrittivo – in ciò concordiamo con il relatore – può favorire la continuazione di attività sotto forma di lavoro « nero ».

Il gruppo comunista dichiara pertanto di approvare gli emendamenti del Governo, con le osservazioni formulate, e sottolinea l'esigenza di approvare una regolamentazione più adeguata nel quadro pensionistico generale.

FORTUNATO BIANCHI. Signor presidente, il gruppo della democrazia cristiana preannuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti 3. 1 e 3. 2 del Governo. Non intendiamo con ciò limitare in modo ancora più pesante la disposizione. L'articolo 3 rappresenta la totale liberalizzazione dei trattamenti: pur facendo salva qualsiasi altra soluzione, che dovremo adottare in sede di riforma generale del sistema pensionistico, non voglio intrattenermi su una discussione circa la legittimità o meno di consentire cumuli parziali.

È logico che nella formulazione di eventuali nuove norme dovremo preoccuparci di richiamare in termini cogenti la estensione di quelle stesse a tutte le forme di previdenza relative ai pensionamenti anticipati per anzianità.

In questo senso, ribadisco il voto favorevole del gruppo democristiano.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor presidente, debbo ribadire che i due emendamenti tendono a mantenere coerenti le norme con i princìpi generali vigenti in materia.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 3. 1 del Governo, non accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 3. 2 del Governo, non accettato dal relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Passiamo ora alle dichiarazioni di voto finali.

MARTE FERRARI. Signor presidente, debbo esprimere un giudizio complessivamente positivo, a nome del gruppo socialista, anche se abbiamo formulato una serie di osservazioni, che manteniamo. Riteniamo che il provvedimento costituisca un passo in avanti e auspichiamo che la Commissione affronti la riforma delle altre Casse di previdenza dei liberi professionisti. Il nostro auspicio è che si possa concretamente definire l'importante problema di una Cassa unica generale per tutte le professioni.

FERRUCCIO DANINI. Signor presidente, con il testo al nostro esame abbiamo creato le condizioni per pervenire rapidamente ad un riordinamento delle Casse per i liberi professionisti. Poniamo la esigenza che il provvedimento al nostro esame abbia un *iter* molto rapido. Ab-

biamo affrontato il nostro lavoro senza riferimenti di carattere generale. Crediamo che si imponga l'esigenza immediata di istituire una Cassa unica per tutti i liberi professionisti, evitando le spinte settoriali che riguardano tutte le Casse che debbono essere riordinate o adeguate alle nuove realtà.

L'*iter* di riforma delle Casse sta ricevendo un impulso molto forte dalle categorie. Per evitare un lavoro farraginoso, è necessario, come accennavo dianzi, che l'*iter* del provvedimento proceda speditamente, per favorire la costituzione della Cassa unica e il riordino delle altre Casse, il cui *iter* purtroppo è molto lento e ha subìto dei ritardi anche a causa dello scioglimento anticipato delle Camere nelle ultime due legislature.

Nel momento in cui sollecitiamo l'approvazione rapida, da parte dell'altro ramo del Parlamento, del provvedimento che abbiamo esaminato, poniamo le premesse per un intervento di riordino della Cassa unica e di aggiornamento e adeguamento delle altre Casse, in relazione alle quali sono state presentate molte proposte di legge.

FORTUNATO BIANCHI. Il progetto di legge che stiamo per approvare risponde alle attese della categoria, perciò è positivo. Mi permetto di sottolineare la necessità che, stanti le leggi che hanno istituito la Cassa dei ragionieri e periti commerciali, venga iscritto all'ordine del giorno con estrema urgenza il relativo provvedimento, che deve ricalcare il medesimo articolato. Convenendovi la stessa categoria, potremmo portare avanti il nostro programma di omogeneizzazione dei trattamenti previdenziali per categorie simili.

È indubbio che questa legge potrà essere considerata come base anche del nostro impegno riformatore per tutte le Casse di previdenza dei liberi professionisti nel nostro paese, fino all'istituzione di quella Cassa unica intesa a coprire tutte le altre professioni che sono ancora prive di assicurazione sociale. Nel confronto generale, magari anche con ulteriori perfezionamenti, perverremo in breve a quella legge che potrebbe essere veramente un *test* anche per il futuro.

Con questo spirito, dichiaro il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana.

PRESIDENTE. Vorrei rendere una dichiarazione di voto, oltre che come relatore, anche come rappresentante del gruppo liberale e come primo firmatario della proposta di legge n. 1225.

Sono estremamente soddisfatto dello esito di questo *iter*, anche se poc'anzi ho sottolineato che alcuni punti debbono essere ancora aggiornati per adeguarsi alla dinamica delle professioni nel complesso mondo del lavoro. Si tratta, però, di revisioni non sostanziali, che potranno essere adottate in futuro.

Sono soddisfatto anche perché si è raggiunto un accordo, mi sembra unanime, sulla struttura delle Casse di previdenza dei liberi professionisti, e ciò lascia ben sperare per il futuro lavoro di aggiornamento delle altre Casse, che è estremamente importante. Mi auguro che l'altro ramo del Parlamento approvi questo provvedimento senza modifiche, in modo che si possa procedere affinché vi sia uguaglianza tra tutti i settori professionali. Come ha sottolineato l'onorevole Danini, non si è potuto finora procedere in tal senso per l'interruzione anticipata della legislatura, ma mi auguro che questa giunga alla sua scadenza naturale, e si eviti che alcuni provvedimenti decadano.

Sono soddisfatto anche perché abbiamo dato alla legge una impostazione strutturale corretta. Perciò mi auguro che soprattutto nei giovani torni la fiducia nella previdenza come elemento necessario, fiducia che è mancata negli anni precedenti, soprattutto per la mancanza di impegno richiesto al professionista con la conseguenza di scaricare gli oneri sulla finanza pubblica.

Esprimo l'augurio che, una volta superate queste differenziazioni fra le Casse, si possano quindi unificare le Casse aventi caratteristiche omogenee e che si istituisca subito la Cassa unica per co-

loro che non godono di una previdenza, perché rappresentano le professioni emergenti nel nostro paese. Mi auguro che tutto ciò possa avvenire, di modo che tutti abbiano la possibilità di godere della previdenza.

In conclusione, dichiaro il mio voto favorevole sul provvedimento, augurandomi che anche gli altri possano ottenere un'altrettanto rapida approvazione.

GIANFRANCO CONTI PERSINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo esprime soddisfazione per questo provvedimento, e accoglie l'invito formulato dai commissari circa l'opportunità di adeguare ed uniformare con sollecitudine la disciplina previdenziale per tutti i liberi professionisti.

PRESIDENTE. Propongo che il provvedimento che abbiamo testé esaminato abbia il seguente titolo: « Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti ».

Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposte di legge Fiandrotti e Diglio (334); Cristofori ed altri (1080); Ferrari Giorgio ed altri (1225) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti » (334-1080-1225).

Presenti e votanti . . . 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 28
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Arisio, Azzolini, Balbo Ceccarelli, Barbalace, Benedikter, Bianchi Fortunato, Carlotto, Danini, Ferrari Giorgio, Ferrari Marte, Francese, Gasparotto, Ghinami, Gianni, Lodi Faustini Fustini, Lops, Mancini Vincenzo, Monducci, Pallanti, Pochetti, Pujia, Ricciuti, Rossattini, Samà, Sanfilippo, Trappoli, Tringali e Zavettieri.

La seduta termina alle 11.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLÒMBO